






Le spese di rappresentanza

- 
- 
- Inerenza alla funzione istituzionale dell'ente

- 
- 
- mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo



- 
- 
- Devono ricoprire il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa

- 
- Sono strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

- 
- 
- devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata



➤ NON costituiscono rappresentanza

- 
- 
- ▀ Liberalità;
 - ▀ Ospitalità;
 - ▀ Piccoli generi di conforto;
 - ▀ Omaggi o pranzi offerti agli amministratori o ai dipendenti;
 - ▀ Oppure ai collaboratori dell'ente;
 - ▀ Spese connesse alla attività politica




▀ Appostazione in bilancio



Art. 16, comma 26, d.l. nr. 138 del 2011

- ▶ 26. Le spese di rappresentanza sostenute **dagli organi di governo** degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.



Il limite, art. 6, comma 8, d.l. nr. 78 del 2010

- A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità** e di **rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.



E la cessazione di efficacia

- A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria **cessano di applicarsi** le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
 -,
 - b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;